



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
PROVINCIA DI COSENZA

**DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO**  
con i poteri della Giunta Comunale

☐ ORIGINALE    ☐ COPIA

N. 115 Data 24.05.2022

OGGETTO: Approvazione accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora per la partecipazione all'avviso dell'agenzia per la coesione territoriale del 10 maggio 2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 24 del mese MAGGIO, alle ore 15,30 nella residenza comunale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

e che partecipa alla seduta il dott. Antonio MARINO, Segretario comunale.

**IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO**  
con i poteri della Giunta Comunale

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo, recante: **Approvazione accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora per la partecipazione all'avviso dell'agenzia per la coesione territoriale del 10 maggio 2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233**

**DELIBERA**

Di approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. - Manutentivo recante: **Approvazione accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora per la partecipazione all'avviso dell'agenzia per la coesione territoriale del 10 maggio 2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233**

DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE OGNI ULTERIORE  
CONSEGUENZIALE ADEMPIMENTO.

Successivamente,

il SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO, giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art. 134, comma 4^, stante  
l'urgenza di provvedere sulla proposta,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., TRA I COMUNI DI Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora PER LA PARTECIPAZIONE ALL'Avviso dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233**

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, all'articolo 123, commi 3 e 6;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni Urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale (d'ora in poi anche Agenzia) e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTA la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, registrata alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017- Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 91 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2017) - di approvazione del Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*";

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2019 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873,00;

VISTA la Delibera CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020 concernente la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*";

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, "*recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";

VISTO l'art 31 bis comma 7 della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede che "*... al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale*

*per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale ((Governance e capacità istituzionale 2014-2020)), di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia";*

VISTO l'art 31 bis comma 8 della medesima legge, il quale stabilisce che *"Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato/Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni";*

VISTO inoltre l'art 31 bis comma 9 secondo il quale *"Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché' degli ulteriori livelli progettuali, analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché' degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento";*

VISTA la Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione, tra gli enti locali del Mezzogiorno, dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione che, ai fini della ricognizione del fabbisogno degli enti cui destinare il personale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha sentito, ai sensi dell'art. 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che, nella seduta del 12 aprile 2022, hanno espresso parere favorevole alla Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli enti locali del Mezzogiorno dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo schema di determina dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO *"l'Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233"* dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022, finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR;

PRESO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del suddetto Avviso:

***"Art. 1 FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO***

*“La manifestazione dei fabbisogni da parte degli Enti Locali avviene secondo le modalità di cui ai successivi artt. 2 e 3 del presente Avviso e nei limiti della dotazione complessiva di giornate/ persona attribuito a ciascun Ente in forma singola o associata.*

*Sulla base dei fabbisogni rilevati, l'Agenzia procederà con la pubblicazione dell'Avviso per il tramite del portale IN.P A ai fini della selezione dei professionisti nel rispetto e con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*

*I professionisti individuati saranno contrattualizzati direttamente dall'Agenzia attraverso incarichi professionali di lavoro autonomo, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con oneri a carico del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, e messi a disposizione degli Enti locali che hanno espresso il relativo fabbisogno.”*

## **Art. 2 ENTI DESTINATARI E DOTAZIONE MASSIMA DI GIORNATE/PERSONA**

*Possono esprimere il fabbisogno:*

- a) .....*
- b) Le aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è attribuita una dotazione massima di 200 giornate/ persona purché le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione minima pari ad almeno 15.000 abitanti;*

*Le aggregazioni di cui alla lettera b), costituite nelle forme previste dalla normativa vigente, potranno esprimere il fabbisogno per il tramite di un mandatario o capofila opportunamente individuato. La partecipazione è ammessa anche per aggregazioni la cui costituzione non risulti formalizzata alla data di presentazione della richiesta di fabbisogni (entro il 25 maggio 2022), purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti relativa dichiarazione di impegno con individuazione del soggetto mandatario o capofila. Ciascun Comune con popolazione inferiore a 15.001 abitanti può prendere parte soltanto ad una aggregazione.*

*Per il riepilogo dell'ammontare complessivo delle giornate/persona per ciascun Ente locale, riferito al periodo totale (massimo trentasei mesi e attribuito tenuto conto della popolazione e della relativa fascia demografica di appartenenza, si rimanda alle Tabelle A e B dell'allegato 1 al presente Avviso.”*

**CONSIDERATO CHE:**

- i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora, a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l'intenzione di aggregarsi - individuando nel Comune di Belvedere Marittimo l'Ente capofila – per partecipare al suddetto Avviso;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del 31 dicembre 2020, per come rilevati dal sito internet dell'ISTAT, è pari a **18.982** (così dati: Belvedere Marittimo n. 9.267 abitanti, Bonifati n. 2.611 abitanti Sangineto n. 1.236 abitanti e Tortora n. 5.868 abitanti ) e, quindi, superiore al limite minimo di 15.000 stabilito dall'Avviso;

**CONCORDATO** che gli Enti intendono avvalersi del seguente profilo professionale:

- a) Esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (Ingegneri e Architetti);

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni

proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che essi sono tenuti a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *"a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi"*;

Visto lo schema di Accordo per partecipare in modo congiunto all'Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022 finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR;

Atteso che detto Accordo è necessario a partecipare all'Avviso di cui trattasi,

Preso atto che la stipula del presente accordo non comporta oneri economici per l'amministrazione comunale, come evidenziato all'art. 2 dello schema di accordo in argomento;

Ritenuto pertanto di approvare l'Accordo di cui allo schema riportato quale Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del Settore Tecnico LL. PP. Manutenitivo espresso in ottemperanza all'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## DELIBERA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di Accordo tra i Comuni di **Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora** per presentare domanda congiunta di partecipazione all' *"Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233"* dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022 finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR, nel testo qui allegato sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
3. di dare atto ed approvare che l'Ente capofila è individuato nel **Comune di Belvedere Marittimo** il quale si impegna, anche in nome e per conto delle altre Parti, a norma dell'art. 2 dell'Avviso a presentare domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di scadenza previsto nell'Avviso pubblico;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la stipula, in nome e per conto del Comune medesimo, dell'Accordo di cui sopra;
5. di consentire, che in sede di sottoscrizione dell'Accordo vengano apportate al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale, concordate tra le parti, dando atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L.241/1990 e ss.mm. e ii. con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso;
6. di demandare ai Responsabili di Settore competenti gli adempimenti esecutivi occorrenti a dare piena attuazione all'adottanda deliberazione ed all'Accordo di cui al punto 2 in base alla disciplina ivi prevista;
7. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia dell'adottanda deliberazione ai Comuni aderenti all'Accordo suddetto.

La deliberazione viene dichiarata urgente e quindi immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000, con successiva ed unanime votazione espressa nelle forme di legge.

**ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE DEL 10 MAGGIO 2022 PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DEL MEZZOGIORNO DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233**

L'anno duemilaventidue, nel giorno e mese risultante dalla data in cui è stata apposta dai soggetti di cui infra l'ultima firma in formato digitale, tra i Comuni di:

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune, ivi ubicata in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, codice fiscale \_\_\_\_\_;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, all'articolo 123, commi 3 e 6;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni Urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale (d'ora in poi anche Agenzia) e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTA la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, registrata alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017- Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 91 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2017) - di approvazione del Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*";

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2019 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e*



*Capacità Istituzionale 2014-2020*" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873,00;

VISTA la Delibera CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020 concernente la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, "recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'art 31 bis comma 7 della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede che "... al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale ((Governance e capacità istituzionale 2014-2020)), di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia";

VISTO l'art 31 bis comma 8 della medesima legge, il quale stabilisce che "Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato/Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni";

VISTO inoltre l'art 31 bis comma 9 secondo il quale "Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali, analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento";

VISTA la Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione, tra gli enti locali del Mezzogiorno, dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione che, ai fini della ricognizione del fabbisogno degli enti cui destinare il personale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha sentito, ai sensi dell'art. 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021,

n.233, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che, nella seduta del 12 aprile 2022, hanno espresso parere favorevole alla Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli enti locali del Mezzogiorno dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo schema di determina dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO *“l’Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233”* dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022, finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR;

PRESO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del suddetto Avviso:

#### ***“Art. 1 FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO***

*“La manifestazione dei fabbisogni da parte degli Enti Locali avviene secondo le modalità di cui ai successivi artt. 2 e 3 del presente Avviso e nei limiti della dotazione complessiva di giornate/ persona attribuito a ciascun Ente in forma singola o associata.*

*Sulla base dei fabbisogni rilevati, l'Agenzia procederà con la pubblicazione dell'Avviso per il tramite del portale IN.P A ai fini della selezione dei professionisti nel rispetto e con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*

*I professionisti individuati saranno contrattualizzati direttamente dall'Agenzia attraverso incarichi professionali di lavoro autonomo, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con oneri a carico del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, e messi a disposizione degli Enti locali che hanno espresso il relativo fabbisogno.”*

#### ***Art. 2 ENTI DESTINATARI E DOTAZIONE MASSIMA DI GIORNATE/PERSONA***

*Possono esprimere il fabbisogno:*

- a) .....*
- b) Le aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è attribuita una dotazione massima di 200 giornate/ persona purché le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione minima pari ad almeno 15.000 abitanti;*

*Le aggregazioni di cui alla lettera b), costituite nelle forme previste dalla normativa vigente, potranno esprimere il fabbisogno per il tramite di un mandatario o capofila opportunamente individuato. La partecipazione è ammessa anche per aggregazioni la cui costituzione non risulti formalizzata alla data di presentazione della richiesta di fabbisogni (entro il 25 maggio 2022), purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti relativa dichiarazione di impegno con individuazione del soggetto mandatario o capofila. Ciascun Comune con popolazione inferiore a 15.001 abitanti può prendere parte soltanto ad una aggregazione.*

*Per il riepilogo dell'ammontare complessivo delle giornate/persona per ciascun Ente locale, riferito al periodo totale (massimo trentasei mesi e attribuito tenuto conto della popolazione e della relativa fascia demografica di appartenenza, si rimanda alle Tabelle A e B dell'allegato 1 al presente Avviso.”*

CONSIDERATO CHE:

- i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l'intenzione di aggregarsi - individuando nel Comune di Belvedere Marittimo l'Ente capofila – per partecipare al suddetto Avviso;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma degli abitanti dei singoli Comuni alla data del 31 dicembre 2020, per come rilevati dal sito internet dell'ISTAT, è pari a **18.318 abitanti** (così dati: Lauria 12.166 abitanti, Trecchina 2.159 abitanti, Rivello 2.591 abitanti, Nemoli 1.402 abitanti) e, quindi, superiore al limite minimo di 15.000 stabilito dall'Avviso;

CONCORDATO che gli Enti intendono avvalersi del seguente profilo professionale:

- a) Esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (Ingegneri e Architetti);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che essi sono tenuti a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *"a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi"*;

Comune di \_\_\_\_: deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di \_\_\_\_: deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di \_\_\_\_: deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di \_\_\_\_: deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 OGGETTO ED ATTIVITA'**

I Comuni di **Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora**, come sopra individuati e rappresentati, parti del presente Accordo intendono presentare domanda congiunta di partecipazione all'*"Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233"* dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022 finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR, individuando quale **Ente Capofila** il Comune di Belvedere Marittimo

Nello specifico: il Comune di Belvedere Marittimo si impegna, anche in nome e per conto delle altre Parti, a norma dell'art. 2 dell'Avviso, quale **Ente capofila**, a presentare domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di scadenza previsto nell'Avviso pubblico di riferimento ovvero entro il **25 maggio 2022**.

**ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI**

Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata in forma scritta e che collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il presente accordo non comporta oneri economici per i Comuni.

**ART. 3 DURATA**

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha durata coerente con quella delle attività di riferimento. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Sarà onere delle parti quello di valutare e verificare ulteriori necessità emergenti al fine della risoluzione nel rispetto dell'obiettivo comune.

**ART. 4 INDICAZIONI OPERATIVE**

I Comuni concordano di volersi avvalere del seguente profilo professionale:

- a) Esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (Ingegneri e Architetti).

Nell'ipotesi di eventuale mancata assegnazione del personale richiesto nessuna responsabilità sorge in capo al Soggetto Attuatore.

Le eventuali fasi successive, legate all'avvenuta assegnazione del personale richiesto, saranno gestite nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalle norme di riferimento. Di seguito verranno assunti dalle Amministrazioni gli altri atti amministrativi, nel rispetto delle reciproche posizioni e del presente accordo.

Il personale assegnato sarà utilizzato in parte uguali tra tutti i Comuni aderenti al presente Accordo.

## **ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

## **ART. 6 RECESSO E RISOLUZIONE**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione o sull'attività dello stesso, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

## **ART. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

## **ART. 8 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende avvalersene (art. 16 della Tabella, Allegato "B", del D.P.R. n. 642/1972, e D.P.R. n. 131/1986).

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente come segue:

Per il Comune di \_\_\_\_\_ Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_ Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_ Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_ Il Sindaco \_\_\_\_\_



# COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: Approvazione accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Sangineto e Tortora per la partecipazione all'avviso dell'agenzia per la coesione territoriale del 10 maggio 2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. - Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 23/05/2022

Il Responsabile del Settore  
Ing. Raffaele Rossignuolo

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

NON DOVUTO

Approvato e sottoscritto

► Il Segretario Comunale

Dr. Antonio MARINO



► Il Sub Commissario Prefettizio Vicario

DOTT. DONATO MICHELE LIZZANO

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

25 MAG. 2022

Data .....



Il Responsabile SETTORE

AFFARI GENERALI

(DANIELE PONTE)

Istruttore Direttivo

### ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);


☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

☐ è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs n. 267/2000)

25 MAG. 2022

Data .....



Il Responsabile

UFFICIO DI SEGRETERIA


AFFARI GENERALI

(DANIELE PONTE)

Istruttore Direttivo

È copia conforme all'originale.

Data .....



► Il Responsabile